Regolamento di Mediazione di A.D.R. INTESA S.r.l. del 6 marzo 2023

INDICE

TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

- Art. 1: Definizioni
- Art. 2: Applicazione delle presenti norme

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- Art. 3: Avvio della Procedura di Mediazione
- Art. 4: Nomina e sostituzione del mediatore, Ausiliari e Consulenti Tecnici in Mediazione, Tirocinio Assistito
- Art. 5: Data, orario e luogo della Mediazione
- Art. 6: Durata della Mediazione
- Art. 7: Presenza delle parti, Rappresentanza, Assistenza Legale e Tecnica
- Art. 8: Indipendenza, Imparzialità, Neutralità, Riservatezza e doveri del mediatore
- Art. 9: Svolgimento della Mediazione
- Art. 10: Conclusione del procedimento di Mediazione
- Art. 11: Proposta del mediatore
- Art. 12: Indennità e Gratuito Patrocinio
- Art. 13: Mediazione in modalità telematica

TITOLO III - RISERVATEZZA E RESPONSABILITÀ

- Art. 14: Dovere di riservatezza
- Art. 15: Responsabilità delle parti
- Art. 16: Responsabilità di A.D.R. Intesa e del mediatore

TITOLO IV - NORME CONCLUSIVE

- Art. 17: Incompatibilità ulteriori del mediatore e ricusazione
- Art. 18: Garanzie di prosecuzione del procedimento
- Art. 19: Trattamento dei dati e diritto di accesso agli atti
- Art. 20: Interpretazione ed applicazione delle norme
- Art. 21: Legge applicabile e rinvio normativo
- Art. 22: Norma di chiusura

ALLEGATI

- I. Codice Etico e di condotta del Mediatore di A.D.R. INTESA
- II. Tabelle delle Indennità di Mediazione
- III. Scheda di valutazione del servizio di Mediazione di A.D.R. INTESA

TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- "Regolamento": l'atto adottato da A.D.R. INTESA in base alle disposizioni legislative vigenti, contenente, tra l'altro, l'autonoma disciplina della procedura di Mediazione nonché i relativi costi;
- "Mediazione": l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- "Mediatore": la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- "Conciliazione": la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della Mediazione; "Organismo di Mediazione": l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso il quale può svolgersi il procedimento di Mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/2010. Nel nostro caso, l'Organismo è denominato A.D.R. INTESA;
- "Responsabile dell'Organismo": il soggetto designato al coordinamento delle attività all'interno dell'Organismo di Mediazione;
- "Spese di mediazione": l'importo complessivo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di Mediazione fornito da A.D.R. INTESA;

ART. 2 -APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME

- **1.** Il presente Regolamento è ispirato ai principi fondamentali della qualità, riservatezza, trasparenza, informalità, rapidità.
- **2.** Il presente Regolamento si applica al procedimento di Mediazione ai sensi del D.M. 180/2010, finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali riguardanti diritti disponibili, che le parti intendono prevenire o comporre bonariamente di propria iniziativa, in forza di una disposizione di legge, a seguito di un ordine del giudice ovvero in base ad una clausola compromissoria.
- **3.** Il presente Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali ed è derogabile dalle parti di concerto con A.D.R. INTESA entro i limiti previsti dalla legge.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 3 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- **1.** La parte singolarmente o le parti congiuntamente che intende/intendono avviare la procedura di Mediazione può/possono farlo depositando, personalmente o a mezzo di un delegato, l'istanza di avvio della procedura con le forme di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
- La domanda deve necessariamente contenere:
- a. Il nome dell'Organismo di Mediazione;
- **b.** Nome, dati identificativi e recapiti, anche informatici, delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
- c. L'oggetto della lite;
- d. Le ragioni della pretesa;
- e. Il valore della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, D.M. 180/2010, qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, A.D.R. INTESA deciderà il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 Euro e lo comunicherà alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore dovesse risultare diverso, l'importo dell'indennità sarà determinato secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- **f.** Le seguenti dichiarazioni con specifica sottoscrizione:
- 1) di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- 2) di essere a conoscenza dei vantaggi fiscali ex art. 20, commi 2 e3, D.lgs 28/2010;

- 3) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28/2010;
- 4) di aver letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione e la Tabella delle Indennità di ADR Intesa disponibile anche sul sito internet www.adrintesa.it;
- 5) di aver controllato e verificato l'esattezza di tutti i dati indicati nell'istanza di mediazione e, conseguentemente, di esonerare ADR Intesa da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi;
- 6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti;
- 7) di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
- 8) di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente presso i recapiti indicati nell'istanza di mediazione;
- 9) di essere a conoscenza che ADR Intesa non si assume la responsabilità della tempestiva comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell'interruzione della prescrizione e decadenza ex art. 8, comma 2, D.lgs 28/2010 e, pertanto, l'istante dichiara di prendere atto dell'importanza di poter provvedere, nei casi d'urgenza, a propria cura e spese, a comunicare autonomamente a tutte le parti chiamate in mediazione l'avvenuto deposito della presente domanda, specificando l'oggetto della controversia.
- **g.** Il consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al trattamento dei dati personali.
- 2. Il deposito dell'istanza di Mediazione può avvenire:
- a. fisicamente presso le sedi di A.D.R. INTESA;
- **b.** inviando l'istanza agli indirizzi di posta elettronica espressamente dedicati ed indicati anche sul sito internet www.adrintesa.it;
- **3.** A.D.R INTESA comunica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di Mediazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
- **4.** Le parti chiamate possono partecipare al procedimento solo dopo aver depositato una dichiarazione di adesione contenente: le dichiarazioni indicate nel comma 1, lett. f) del presente articolo; il consenso di cui al comma 1, lett. g) e il versamento delle spese di avvio. In assenza anche solo di una delle sopra indicate condizioni la parte chiamata non potrà essere ammessa a partecipare al procedimento di mediazione.
- **5.** Il servizio di Mediazione e le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche mediante l'utilizzo di piattaforme che garantiscano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
- **6.** Il procedimento di Mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione d'imparzialità di cui al successivo articolo 8.
- **7.** Durante i periodi di ferie, che A.D.R. INTESA potrà indicare sul sito www.adrintesa.it, i termini di comunicazione dell'istanza di Mediazione si intenderanno sospesi.

ART. 4 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE – AUSILIARI E CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE – TIROCINIO ASSISTITO

- 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
- **2.** I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del D.M. 180/2010, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
- 3. Il mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo.
- **4.** A.D.R. INTESA designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nelle proprie liste. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett.e) del D.M. 180/2010, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti "criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria

posseduta". A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, etc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali conoscenze linguistiche, del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, dell'esperienza maturata, etc.). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove si tratti, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto sia di applicazione delle tecniche di mediazione), si procederà ad una designazione tra mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. In ogni caso, l'organismo terrà conto della disponibilità del mediatore.

- **5.** In particolari circostanze valutabili da A.D.R. INTESA, questa, su richiesta delle parti da effettuarsi al momento della presentazione
- dell'istanza, potrà fornire un elenco di candidati mediatori ritenuti idonei. In caso di mancata indicazione del mediatore ad opera delle parti entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla consegna alle stesse del predetto elenco, il mediatore sarà designato direttamente da A.D.R. INTESA tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
- **6.** In casi particolari ovvero nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, A.D.R. INTESA potrà nominare uno o più mediatori ausiliari. Quando ciò non sia possibile, A.D.R. INTESA potrà fare ricorso, con il consenso delle parti ed in base alle indicazioni del mediatore, ad esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici presso i Tribunali.
- **7.** I mediatori ausiliari e gli esperti opereranno sotto la guida e la direzione del mediatore principale che resterà l'unico effettivo conduttore della Mediazione.
- **8.** In casi eccezionali, A.D.R. INTESA potrà sostituire il mediatore con un altro delle proprie liste di pari esperienza, anche prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione. Qualora durante il procedimento il mediatore comunichi qualsiasi circostanza che ne possa limitare l'indipendenza o l'imparzialità, ovvero altro grave impedimento, A.D.R. INTESA informerà prontamente le parti e provvederà alla sua sostituzione. È fatta salva la scelta concorde delle parti di voler proseguire con il medesimo mediatore. In tal caso, le parti o i loro rappresentanti dovranno comunicare per iscritto all'Organismo tale volontà.
- **9.** L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 8 comma 4 del D.M. 180/2010. Alla mediazione possono assistere, con il consenso delle parti e del mediatore designato, uno o più mediatori, a titolo di tirocinio assistito e gratuito. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione. Ai tirocinanti si applica altresì quanto previsto dal successivo articolo 16.

ART. 5 - DATA, ORARIO E LUOGO DELLA MEDIAZIONE

- **1.** A.D.R. INTESA, di concerto con il mediatore, stabilisce la data, l'ora ed il luogo degli incontri di Mediazione.
- 2. Il mediatore può convocare personalmente le parti.
- **3.** La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, in Italia o all'estero ovvero in modalità telematica su richiesta di una o di entrambe le parti.
- **4.** Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.M. 180/2010, A.D.R. INTESA potrà fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo. Quest'ultimo potrà corrispondere ad una sede a disposizione di A.D.R. INTESA a seguito di un accordo stipulato con un altro organismo ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera

c) D.M. 180/2010, anche per singolo affare. Le parti, di concerto con il mediatore, potranno scegliere di svolgere la procedura in altro luogo derogando al criterio di competenza territoriale.

ART. 6 - DURATA DELLA MEDIAZIONE

- **1.** La procedura di Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi decorrenti dal deposito dell'istanza. Le parti possono convenire con A.D.R. INTESA un termine diverso.
- **2.** Se la procedura di Mediazione è avviata a seguito di ordine del giudice, il termine di tre mesi decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
- **3.** Ciascuna delle parti può abbandonare il procedimento di Mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione ad A.D.R. INTESA, al mediatore e alle altre Parti, ferme restando le spese dovute.
- **4.** Nel caso in cui una parte ovvero tutte le parti non dovessero rispondere entro 30 gg alle richieste di ADR Intesa circa la fissazione di successivo incontro di mediazione il procedimento verrà chiuso d'ufficio.

ART. 7 - PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA LEGALE E TECNICA

- 1. Persone fisiche: la loro presenza agli incontri di Mediazione è sempre preferibile in quanto, le stesse, sono certamente le migliori conoscitrici delle proprie posizioni e dei propri interessi, anche sottesi. Le parti che non possono partecipare personalmente, in presenza di giustificati motivi, possono farsi rappresentare da un soggetto terzo a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri e all'uopo delegato con procura speciale sostanziale nelle forme di cui all'art. 1392 c.c.
- 2. Persone giuridiche: la loro partecipazione agli incontri di mediazione potrà avvenire tramite il legale rappresentante ovvero tramite un soggetto terzo a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri e all'uopo delegato con procura speciale sostanziale nelle forme di cui all'art. 1392 c.c.
- **3.** Nelle materie in cui, ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis e co. 2 del D.Lgs. 28/2010, il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere assistite da un avvocato.
- **4.** Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento di mediazione devono comportarsi secondo buona fede, mantenere un contegno consono al rispetto reciproco e cooperare con il mediatore per permettere la celerità e l'efficacia del procedimento di Mediazione.

ART. 8 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, NEUTRALITÀ, RISERVATEZZA E DOVERI DEL MEDIATORE

- 1. Al primo incontro e prima che questo abbia inizio, il mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza con esplicito riferimento al Codice Etico di A.D.R. INTESA. La sottoscrizione di tale documento è condizione necessaria per l'inizio della Mediazione.
- 2. Sempre al primo incontro, il mediatore si accerta che le parti siano state informate dei benefici, anche fiscali, nonché delle conseguenze derivanti dal procedimento di Mediazione in base alle vigenti norme di legge.
- **3.** Per quanto concerne le cause d'incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del mediatore, si rinvia al Codice Etico di A.D.R. INTESA allegato al presente regolamento (All. I).
- **4.** Il mediatore non può assumere l'incarico qualora venga a trovarsi in una delle ipotesi di cui all'art. 14 bis, comma 2, del D.M. 180/2010. In ogni caso, il mediatore nominato dovrà rispettare i criteri deontologici ad esso applicabili ed operare, per tutta la durata del procedimento, con probità e professionalità; dovrà inoltre mantenersi terzo neutrale, imparziale ed indipendente oltre a svolgere il proprio compito secondo oggettività, buona fede, correttezza, ragionevolezza e, ove possibile e/o richiesto, creatività.

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e il procedimento si intende concluso all'esito del verbale di mancata

partecipazione della medesima parte chiamata ovvero del verbale di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.

- 2. Il mediatore ha la facoltà di condurre gli incontri di Mediazione con le modalità che ritiene di volta in volta più opportune, valutando le circostanze del caso, la volontà delle parti e, in ogni caso, la necessità di trovare una soluzione rapida della controversia. Il mediatore non ha il potere d'imporre alle parti una soluzione della controversia.
- **3.** Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, ad eccezione di quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
- **4.** All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, nei casi di cui all'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari ovvero avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il compenso degli esperti è stabilito sulla base delle tariffe in vigore.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

- **5.** Il procedimento di mediazione può svolgersi in collegamento audiovisivo da remoto, anche in modalità mista ossia con una parte in presenza e una collegata in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010.
- **6.** Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti successivamente all'avvio della Mediazione, al di fuori delle sessioni private, devono essere ritenuti strettamente riservati o i limiti di riservatezza ad essi relativi.

ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- **1.** Il procedimento di Mediazione, una volta esperito con esito positivo l'incontro preliminare, si considera concluso:
- a. quando le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo globale o parziale;
- b. in caso di impossibilità o mancato raggiungimento di una conciliazione;
- **c.** ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 28/2010, quando siano decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di Mediazione o dall'ordine del giudice, salvo proroga espressa o tacita.
- 2. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. Nel caso in cui il mediatore abbia formulato alle parti una proposta di mediazione la stessa verrà riportata nel processo verbale.
- **3.** Di quanto descritto al precedente comma 1, il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti presenti, dagli avvocati delle stesse e dal mediatore.

Il mediatore dà, inoltre, atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscrivere e della mancata partecipazione o dell'abbandono di una o più parti del procedimento di mediazione,

Nei casi in cui il procedimento si svolga in modalità telematica e una o più parti non restituiscano il verbale debitamente sottoscritto entro 30gg dal ricevimento, il procedimento si considererà chiuso e il mediatore darà atto della mancata sottoscrizione in un separato documento.

Nel caso di mediazione svolta in modalità telematica, qualora una parte non fosse munita di adeguato dispositivo di firma elettronica qualificata o di firma digitale, la stessa potrà delegare, nelle forme di legge, il proprio legale o un terzo a sottoscrivere per proprio conto il suindicato verbale.

- **4.** Qualora con l'accordo conciliativo le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'articolo 2643 ss C.C., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale di mediazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- **5.** Al termine del procedimento di Mediazione, a ciascuna delle parti viene consegnata la "*Scheda di Valutazione del Servizio*", allegata al presente Regolamento (All. III), che, debitamente sottoscritta dalle parti verrà trasmessa nel più breve tempo possibile al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 11 - PROPOSTA DEL MEDIATORE

- 1. Le parti possono in ogni tempo richiedere, congiuntamente, al mediatore di formulare una proposta conciliativa. In tali casi, infatti, il mediatore potrà valutare con le parti l'eventualità di valersi di un'altra procedura alternativa di risoluzione della controversia, ovvero di formulare la sua proposta in base alla normativa vigente. Il mediatore, a norma dell'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010, sarà comunque tenuto a formulare la proposta previa informativa sulle conseguenze di cui all'articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo. Spetta in ogni caso al mediatore valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta. Qualora non vi siano tutti gli elementi necessari per la piena comprensione della controversia, il mediatore non potrà formulare alcuna proposta.
- **2.** Laddove una delle parti richieda unilateralmente la formulazione di una proposta ai sensi dell'art. 11, D.lgs 28/2010, anche in assenza delle controparti e anche nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, il Mediatore potrà formulare la stessa solo a seguito di nomina, da parte di ADR Intesa, di un consulente tecnico e previo pagamento degli onorari del consulente medesimo a carico esclusivo della parte richiedente.
- **3.** Le parti interessate alla proposta del mediatore dovranno farne richiesta allo stesso mediatore durante l'incontro di Mediazione. Della predetta richiesta il mediatore farà espressa menzione nel processo verbale.
- **4.** In ogni caso, le parti dovranno comunicare per iscritto ed entro 7 (sette) giorni al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di comunicazione nel termine predetto, la proposta si ha per rifiutata. Nello stesso termine, è consigliato alla parte di comunicare per conoscenza anche alle altre parti la sua accettazione od il rifiuto della proposta.
- **5.** Al fine di verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, la proposta potrà essere formulata, con il consenso congiunto delle parti, da un mediatore diverso da colui che ha condotto sino ad allora la Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La stessa proposta potrà essere altresì formulata da un mediatore ausiliario di cui al precedente articolo 4.
- **6.** Salvo diverso accordo delle parti, la proposta del mediatore non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
- **7.** Qualora le parti o taluna di esse non aderiscano alla proposta del mediatore, si opererà ai sensi del precedente articolo 10, comma 2. In detta ipotesi di mancata accettazione, il mediatore darà atto della proposta sottoposta alle parti nel processo verbale.

ART. 12 - INDENNITÀ E GRATUITO PATROCINIO

- 1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, e successive modifiche. Salvo diverso accordo, i costi del procedimento di Mediazione da versare ad A.D.R. INTESA includono le spese di avvio, le spese vive documentate e le spese di mediazione. Tali costi sono determinati dalle tariffe in vigore al momento dell'avvio della Mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna delle parti e costituisce per esse una obbligazione solidale.
- **2.** Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora A.D.R. INTESA si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. Salvo diverso accordo delle parti, quanto dovuto agli esperti è ripartito tra esse in egual misura.

- **3.** Nel caso in cui una parte abbandoni il procedimento di mediazione le spese corrisposte restano acquisite da A.D.R. INTESA salvo la facoltà dell'Organismo di richiedere eventuali ulteriori somme dovute.
- **4.** Le spese ed i criteri di determinazione delle stesse sono descritte in dettaglio nell'allegato II del presente Regolamento /Tabella delle Indennità.
- **5.** Le spese di avvio devono essere corrisposte: dall'istante, al momento del deposito dell'istanza di mediazione; dal chiamato, al momento della sua adesione al procedimento. Le spese di mediazione, e le eventuali spese vive, devono essere corrisposte all'esito del primo incontro di mediazione, ove le parti si siano determinate a proseguire nel procedimento di mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 commi 1 bis e 2 del D.Lgs. 28/2010 l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, salvo il diritto a richiedere i compensi dovuti. In ogni caso le spese e le eventuali maggiorazioni dovranno essere corrisposte prima della consegna del verbale.
- 6. Nei casi in cui è previsto dalla legge, non è dovuta nessuna spesa di mediazione dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso ADR Intesa apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. In ogni caso sono dovute le spese vive documentate.

ART. 13 – MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

- 1. La mediazione in modalità telematica si svolge ai sensi del disposto dell'art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010. ADR Intesa utilizza sistemi di collegamento audiovisivo da remoto che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate, in particolare i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia per lo svolgimento delle udienze da remoto e sistemi della stessa natura e tipologia rispondenti alle caratteristiche richieste dalla norma succitata.
- 2. Ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e conservato a cura dell'Organismo in conformità alle disposizioni dell'art. 43 del D.Lgs. 82/2005. All'uopo, ADR Intesa ha stipulato un accordo pluriennale con una primaria azienda leader di mercato nel settore per consentire alle parti e ai legali di sottoscrivere il verbale con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata. Nel caso in cui una parte fosse sprovvista di dispositivi di firma digitale, ma dotata di SPID, potrà utilizzare la piattaforma messa a disposizione da ADR Intesa e le saranno addebitati i costi nella misura indicata nella tabella delle indennità. In alternativa potrà delegare il proprio legale alla firma del verbale conferendogli apposita procura. (un modello di procura è disponibile sul sito www.adrintesa.it). In questo ultimo caso, il mediatore potrà certificare l'impossibilità della parte stessa di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
- **3.** In ogni caso, il verbale sarà un file nativo digitale che verrà trasmesso alle parti e agli avvocati utilizzando la piattaforma digitale che ne garantisce l'immodificabilità e consente l'individuazione univoca delle parti firmatarie.

TITOLO III - RISERVATEZZA E RESPONSABILITÀ

ART. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA

- 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Di conseguenza, tutte le informazioni, gli atti, i documenti e quant'altro inerente alle parti ed all'oggetto della controversia, in qualunque modo acquisiti durante il procedimento di Mediazione, sono strettamente riservate. Allo stesso modo, sono riservate le informazioni ed i dati raccolti dal mediatore e/o dai suoi eventuali ausiliari e/o dagli esperti, durante le sessioni congiunte e separate con le parti e/o loro consulenti. È assolutamente vietata ogni forma di registrazione dei vari incontri.
- 2. Chiunque, a qualunque titolo, presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque, nell'ambito del procedimento di mediazione, è presente agli incontri di Mediazione è

obbligato a mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento medesimo.

- **3.** Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante, o dalla quale provengono le informazioni.
- **4.** Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati, gli ausiliari e gli esperti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono fare affidamento e/o presentare come elemento di prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, ciò che hanno appreso nel corso della Mediazione in merito a:
- **a.** opinioni, suggerimenti, informazioni, circostanze, ammissioni o quant'altro espresso da chiunque presente durante il corso del procedimento di Mediazione;
- **b.** il fatto che una o più delle parti abbia o meno manifestato la volontà di accettare una proposta conciliativa proveniente dalla controparte, dal mediatore o da un ausiliario a ciò autorizzato.
- **5.** Il mediatore, i tirocinanti e tutti coloro che prestino il proprio servizio in A.D.R. INTESA non possono essere obbligati a riferire notizie e/o fatti appresi nel corso della procedura di Mediazione nonché a testimoniare o, comunque, a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.
- 6. L'obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
- a. esiste un obbligo di legge in tal senso;
- **b.** tutte le parti autorizzano espressamente a derogarvi;
- c. la parte che ha interesse alla riservatezza dà espresso consenso alla divulgazione;
- d. esiste il rischio di un pregiudizio alla vita, all'integrità o alla sicurezza di una persona;
- e. esiste il rischio di un'imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo;
- **f.** le informazioni siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo siano diventate, anche successivamente al procedimento di Mediazione, a seguito di un accadimento che non derivi dalla violazione del dovere di riservatezza incombente sulle parti, sul mediatore, sull'ausiliario, il tirocinante, l'esperto e sull'Organismo di Mediazione, in base al presente regolamento e/o alle norme vigenti.
- **7.** A.D.R. INTESA assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

- 1. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:
- **a.** l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano riconducibili all'organismo;
- b. le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione;
- c. la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, con particolare riguardo ai casi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- **d.** l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni. In particolare, nei casi di Mediazione delegata dal giudice, in assenza di esplicita richiesta dell'istante, ADR INTESA convocherà esclusivamente l'avvocato costituito in giudizio a mezzo pec;
- e. la determinazione del valore della controversia;
- f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- g. le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
- h. la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
- i. le dichiarazioni e le attestazioni relative al gratuito patrocinio;
- l. le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;

m. ogni altra dichiarazione che venga fornita ad A.D.R. INTESA, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell'istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazione.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DI A.D.R. INTESA E DEL MEDIATORE

1. Eventuali responsabilità per attività od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento, la conduzione o la conclusione della procedura di Mediazione non possono essere addebitate ad A.D.R. INTESA e ai suoi Organi, al mediatore designato nonché agli ausiliari dello stesso, se non nei casi di dolo o colpa grave.

TITOLO IV - NORME CONCLUSIVE

ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ ULTERIORI DEL MEDIATORE E RICUSAZIONE

- **1.** Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore o l'ausiliario dello stesso non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una o più delle parti in un diverso procedimento, arbitrale o di altra natura, che sia connesso, anche indirettamente, con l'oggetto della controversia da lui trattata nell'ambito del procedimento di Mediazione.
- **2.** Il mediatore, l'ausiliario ed il consulente tecnico possono essere ricusati per i comprovati motivi elencati nell'articolo 2.1 del Codice Etico di A.D.R. INTESA (Allegato I).
- **3.** Una parte non può ricusare il mediatore che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.
- **4.** Successivamente all'istanza di ricusazione, A.D.R. INTESA, valutata la stessa in base alle prove fornite, provvede alla eventuale sostituzione del ricusato nel più breve tempo possibile. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende la procedura di mediazione, tranne qualora la stessa non possa efficacemente svolgersi. Tuttavia, se l'istanza è fondata, l'attività compiuta dal mediatore o dall'esperto ricusato o con il loro concorso è inefficace.

ART. 18 - GARANZIE DI PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura di mediazione è in corso.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

- **1.** Tutti i dati in possesso di A.D.R. INTESA sono trattati in stretta conformità alle disposizioni di legge previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, D.M. 180/2010, le parti hanno il diritto di accedere in ogni tempo a tutti gli atti del procedimento di Mediazione depositati in sessione comune e, inoltre, ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.
- **3.** Tutti gli atti del procedimento di Mediazione sono raccolti e custoditi in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura di Mediazione.

ART. 20 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore è tenuto ad interpretare ed applicare le norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle responsabilità. Ogni altra regola procedurale è interpretata e applicata da A.D.R. INTESA.

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E RINVIO NORMATIVO

1. Il procedimento di Mediazione ed i suoi effetti sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e/o negli allegati, si rinvia sia alla normativa vigente in materia sia alla normativa ad essa collegata.

ART. 22 - NORMA DI CHIUSURA

1. Ogni disposizione che intervenga modificando la disciplina corrente della mediazione durante la vigenza del presente regolamento sarà recepita ed applicata tempestivamente da A.D.R. INTESA.